CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTARELLA, GARAVAGLIA, AZZOLINI, BROCCA

Presentata il 14 marzo 1985

Ordinamento della professione di assistente sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riguarda l'istituzione dell'albo professionale per gli assistenti sociali.

Gli assistenti sociali sono professionisti abilitati a:

individuare i bisogni dei singoli e della comunità ed avviare interventi risolutivi secondo le esigenze del territorio;

promuovere ed organizzare i servizi specifici in una prospettiva globale di intervento socio-sanitario;

espletare le funzioni affidate dalle leggi.

La necessità dell'apporto qualificato di assistenti sociali è ormai riconosciuto attraverso la loro assunzione, da parte di tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno la finalità di realizzare una politica di servizi sociali. Già da tempo, infatti, nell'ambito del territorio nazionale gli assistenti sociali sono inseriti in enti sia dell'amministrazione diretta sia indiretta dello Stato (Ministero di grazia e giustizia, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uffici del lavoro e della massima occupazione, prefetture, regioni, province, comuni, ospedali, vari enti parastatali: *ex* INAM, *ex* ENAOLI, *ex* ENPMF, eccetera).

Se si fa riferimento alle leggi e ai decreti emanati a seguito della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, emerge la necessità che di fronte ai problemi della riforma assistenziale, nel quadro della sicurezza sociale e delle autonomie regionali, il legislatore disponga di chiari riferimenti circa le mansioni degli assistenti sociali e il loro livello di inquadramento operativo.

In atto, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici – decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 – colloca l'assistente sociale con regolare diploma professionale nel ruolo tecnico qualifica di « assistente tecnico » e qualifica di « collaboratore tecnico ») e il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, inserisce gli assistenti sociali nel ruolo tecnico classificandoli in due posizioni funzionali: « assistente sociale coordinatore » e « assistente sociale collaboratore ».

Ancora altre leggi inseriscono in specifici settori operativi gli assistenti sociali; a titolo esemplificativo citiamo:

legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera », che all'articolo 39, quarto comma, inserisce gli assistenti sociali nel personale sanitario ausiliario;

legge 26 luglio 1975, n. 354, « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'articolo 72 afferma: « Presso i centri di servizio sociale nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti i centri di servizio sociale per adulti... »;

legge 22 dicembre 1975, n. 685, « Disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope », che all'articolo 92, terzo comma, così dice: « I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza »;

legge 29 luglio 1975, n. 405, « Istituzione dei consultori familiari », che all'articolo 3 così recita: « Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso dei titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia ed assistenza sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale »;

legge 6 dicembre 1971, n. 1044, « Istituzione degli asili nido »;

legge 13 maggio 1978, n. 180, « Accertamenti sanitari volontari e obbligatori »;

legge 16 luglio 1962, n. 1085, « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio »;

legge 30 marzo 1971, n. 118, « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore degli invalidi civili ».

Inoltre alcune regioni hanno emanato atti legislativi per il riconoscimento della validità sociale dell'opera svolta e che in atto svolgono gli assistenti sociali, autorizzando e finalizzando alcune sedi di formazione (vedi Sicilia, legge regionale 13 agosto 1979, n. 200).

L'opera dell'assistente sociale è utilizzata anche per l'insegnamento delle metodologie professionali in dette sedi di formazione.

Nonostante le richieste di intervento di tale operatore sociale qualificato nei diversi settori, il nostro ordinamento statale non ha ancora riconosciuto il titolo che viene rilasciato dalle sedi di formazione, a cui si accede con un titolo di studio di scuola media superiore, mentre per accedere ai concorsi pubblici viene richiesto proprio il « diploma di assistente sociale ».

Proprio perché siamo consapevoli del valore e della preparazione professionale degli assistenti sociali, non possiamo esimerci dalla responsabilità morale e civile, che a noi compete, affinché la qualità della preparazione professionale sia rispondente alle prestazioni che la società oggi richiede agli assistenti sociali; ciò intende evitare il fenomeno che in atto si evidenzia, cioè il conseguimento del diploma di assistente sociale attraverso corsi di formazione per corrispondenza, semestrale, biennale, eccetera, che squalificano la professionalità del suddetto operatore e consentono l'inserimento nell'attività professionale di personale non idoneo a svolgere le funzioni affidategli.

Inoltre, nel momento in cui numerose regioni stanno legiferando nel settore dell'assistenza, della sanità, eccetera, l'istituzione di tale albo appare fondamentale per offrire uno strumento in cui possono essere identificati il ruolo e le mansioni degli assistenti sociali.

È ormai urgente e inderogabile, quindi, regolamentare tale professione istituendo, almeno un albo professionale che garantisca l'espletamento dell'attività da parte di personale seriamente preparato, che opera in strutture pubbliche e private sin dal 1947.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.

ART. 1.

(Istituzione dell'ordine).

È istituito l'ordine degli assistenti sociali con sede in ogni capoluogo di provincia. Qualora il numero degli assistenti sociali sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il consiglio regionale dell'ordine, sentiti i consigli provinciali interessati, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province viciniori, designandone la sede.

Per far parte dell'ordine è necessario:

a) essere cittadino italiano ed avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) non essere incorso in condanne a pene detentive;

c) essere fornito di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di titolo equipollente valido per l'accesso ad una facoltà universitaria;

d) essere in possesso di un diploma di assistente sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o in possesso di un diploma di assistente sociale convalidato ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e) avere la residenza nel territorio della regione al cui albo si vuole essere iscritti.

Nelle more dell'emanazione e conseguente applicazione dei decreti attuativi

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, possono far parte dell'ordine gli assistenti sociali che abbiano conseguito il diploma di assistente sociale attraverso un corso di studi di durata triennale, con programma teorico-pratico e frequenza obbligatoria.

Il corso di studi deve articolarsi in insegnamenti professionali, insegnamenti di base e tirocini.

Gli insegnamenti di base comprendono le seguenti discipline:

a) filosofiche e antropologiche;

b) politiche, economiche e amministrative;

c) sociologiche e statistiche;

d) psicologiche;

e) giuridiche;

f) medico-sociali.

Gli insegnamenti professionali comprendono l'acquisizione delle conoscenze specifiche, con particolare riguardo:

a) al servizio sociale nelle dimensioni individuali, di gruppo, di comunità;

b) all'amministrazione dei servizi sociali;

c) alla metodologia della ricerca applicata al servizio sociale;

d) all'etica professionale.

L'insegnamento delle discipline teoriche deve essere affidato a docenti universitari, professionisti o esperti nelle materie di insegnamento o in discipline affini, muniti di titoli specifici.

L'insegnamento delle materie tecnico-professionali deve essere affidato ad assistenti sociali particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale.

I tirocini devono essere effettuati con la guida di assistenti sociali esperti e devono concludersi con una valutazione di merito da parte del responsabile del tirocinio.

Per il conseguimento del diploma gli studenti devono avere ultimato il corso triennale di studi con l'effettuazione di tirocini per un periodo minimo di cinque mesi per anno di corso e con la frequenza di almeno i due terzi delle lezioni afferenti ogni singola materia, superati i prescritti esami annuali e sostenuto, alla fine dei tre anni, un esame di diploma mediante discussione di una tesi scritta davanti ad una apposita commissione.

ART. 2.

(Mansioni dell'assistente sociale).

L'assistente sociale è un professionista che, attraverso competenze specifiche, contribuisce a promuovere ed attuare un sistema di servizi sociali nel quale, con la partecipazione dei cittadini, si trovino risposte adeguate ai bisogni dei singoli, dei gruppi e delle comunità.

L'intervento professionale si caratterizza nella capacità di incidere, attraverso un approccio globale, sui fattori psicologici, culturali e strutturali che determinano, o possono determinare, squilibri tra bisogni e risorse.

L'intervento professionale dell'assistente sociale è previsto dalle leggi della Repubblica.

Le mansioni dell'assistente sociale si articolano in:

1) consulenza e trattamento psicosociale per la soluzione di problemi individuali e familiari derivanti da situazioni organizzative o da dinamiche ambientali;

2) coordinamento delle risposte istituzionali ai bisogni per una migliore efficacia ed efficienza dei servizi esistenti;

3) promozione di nuove prestazioni e servizi per migliorare il livello di benessere individuale e collettivo;

4) programmazione, organizzazione e gestione dei servizi nell'ambito della struttura in cui il servizio sociale opera,

per una prassi amministrativa ancorata all'evoluzione dei bisogni dei cittadini;

5) sollecitazione ed organizzazione della partecipazione anche attraverso la promozione di un sistema informativo;

6) consulenza tecnica agli organismi istituzionali o spontanei di partecipazione;

7) collaborazione con tutti gli organi decisionali per la elaborazione della politica sociale sul territorio;

8) esercizio del « mandato di autorità » nei casi e con le procedure previste dalla legge (affidamento dei minori, adozione speciale, misure alternative alla detenzione).

L'intervento del servizio sociale professionale si articola in quattro momenti fondamentali:

1) analisi ed interpretazione dei bisogni e delle risorse in funzione di un progetto di intervento;

2) programmazione dell'intervento;

3) attuazione del programma mediante l'uso di tecniche operative specificatamente professionali;

4) verifica continua del processo di intervento.

ART. 3.

(Norme deontologiche).

L'assistente sociale:

1) riconosce la dignità della persona e ne rispetta i valori;

2) è tenuto ad accettare la persona nella sua globalità non assumendo atteggiamenti giudicanti;

3) è tenuto a rispettare l'autodeterminazione dell'utente, il quale mantiene la totale responsabilità delle sue azioni;

4) considera ogni persona nelle sue caratteristiche precipue rispettandone la individualità;

5) è tenuto al segreto professionale non soltanto per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'utente ripone in lui;

6) contribuisce, con un comportamento corretto, a tutelare la dignità e il prestigio della professione;

7) nel suo impegno professionale ha il dovere di qualificare ed aggiornare la sua formazione in rapporto allo sviluppo delle scienze sociali e alle nuove esigenze derivanti dal mutamento sociale;

8) in caso di calamità pubblica, è tenuto a mettersi a disposizione dell'amministrazione da cui dipende;

9) afferma e difende il suo diritto a rifiutarsi alla richiesta di effettuare particolari interventi contrastanti con i contenuti etici della sua professione;

10) iscrivendosi all'albo manifesta la sua volontà di partecipare attivamente e collegialmente non solo alla difesa della professione, ma anche al suo sviluppo culturale e sociale in spirito di servizio alla persona e alla comunità.

TITOLO II.

DELL'ALBO PROFESSIONALE.

CAPO I.

DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

ART. 4.

(Istituzione dell'albo).

Presso ogni consiglio dell'ordine provinciale è istituito l'albo degli assistenti sociali che hanno la loro residenza nei comuni della provincia.

Gli assistenti sociali che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

ART. 5.

(Contenuto dell'albo).

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e gli indirizzi degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

ART. 6.

(Elenchi speciali).

All'albo degli assistenti sociali sono annessi gli elenchi degli assistenti sociali di nazionalità straniera.

ART. 7.

(Iscrizione all'albo dei professionisti).

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti è richiesto il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) 2), 3) e 4) del successivo articolo 9, ed il superamento di un esame scritto e orale, le cui modalità di espletamento sono regolamentate dal consiglio dell'ordine entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio provinciale entro i sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio regionale che decide sulla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso. Avverso le decisioni del consiglio regionale e contro il silenzio formatosi dopo l'inutile decorso del predetto termine, è ammesso ricorso entro trenta giorni al consiglio nazionale.

ART. 8.

(Rigetto della domanda).

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nei termine di quindici giorni dalla sua deliberazione.

ART. 9.

(Modalità di iscrizione all'albo dei professionisti).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) diploma di scuola secondaria superiore;

4) diploma di assistente sociale;

5) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per la iscrizione negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede di ufficio da parte del consiglio dell'ordine.

Non possono essere iscritti all'albo coloro che abbiano riportato condanne che importino interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

ART. 10.

(Assistenti sociali stranieri).

Gli assistenti sociali stranieri in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 6, se abbiano compiuto ventuno anni e sempre che lo

Stato da cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 9 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 9.

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 11.

(Trasferimenti).

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, l'assistente sociale deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi i tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo dell'assistente sociale che si è trasferito in altra sede e ne dà comunicazione al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il comune di nuova residenza, che provvede ad iscrivere l'assistente sociale nel proprio albo, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, l'assistente sociale è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 10, e ne faccia domanda.

ART. 13.

(Condanna penale).

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare, ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 19.

ART. 14.

(Cessazione dell'attività professionale).

L'assistente sociale è cancellato dall'elenco dei professionisti quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della prevalenza dell'attività professionale di assistente sociale.

ART. 15.

(Reiscrizione).

L'assistente sociale cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna a pena detentiva, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 16.

(Notificazione delle deliberazioni del consiglio).

Le deliberazioni del consiglio provinciale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 8.

ART. 17.

(Comunicazioni).

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei consigli provinciali, presso la cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto è sita la provincia dove ha sede il consiglio provinciale dell'ordine, presso le segreterie dei consigli regionali e nazionale dell'ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione, entro due mesi, al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello e ai consigli regionali e nazionale.

TITOLO III.

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE.

ART. 18.

(Esercizio della professione).

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di assistente sociale, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

Ai livelli dirigenziali, per lo svolgimento di parte delle mansioni previste dall'articolo 2, ove fosse richiesta la laurea, possono accedere soltanto coloro che sono in possesso anche di diploma di assistente sociale.

ART. 19.

(Procedimenti disciplinari).

Gli iscritti all'albo che si rendano colpevoli di comportamenti non conformi alle norme previste dall'articolo 3 della presente legge sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio provinciale o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 17.

ART. 20.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'ordine superiore per ambito territoriale.

ART. 21.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine).

L'astensione e la ricusazione dei comportamenti del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Il consiglio competente ai termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 22.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio dell'ordine, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

ART. 23.

(Ammonizione).

L'ammonizione, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'assistente sociale all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.

L'ammonizione è rivolta dal presidente e se ne redige il verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro trenta giorni, l'assistente sociale al quale è stato rivolto l'ammonizione può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 24.

(Censura).

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o di mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 25.

(Sospensione).

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Tale sospensione, per i dipendenti da amministrazioni pubbliche, è subordinata alle decisioni delle stesse amministrazioni.

ART. 26.

(Radiazioni).

La radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo.

ART. 27.

(Procedimento).

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 28.

(Provvedimenti disciplinari: notificazione).

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato e al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 29.

(Prescrizione).

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento.

ART. 30.

(Reiscrizione dei radiati).

L'assistente sociale radiato dall'albo, a seguito di procedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il consiglio provinciale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

TITOLO IV.

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI.

ART. 31.

(Ricorso al consiglio regionale).

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo possono essere impugnate dal pubblico ministero competente e dall'interessato mediante ricorso al consiglio regionale dell'ordine nel termine di trenta giorni.

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine pronunziate in materia disciplinare possono essere impugnate dal pubblico ministero competente e dall'interessato con ricorso al consiglio regionale dell'ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare, e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 17 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al consiglio nazionale di cui agli articoli 42 e 50 non hanno effetto sospensivo.

ART. 32.

(Procedimenti disciplinari).

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore della Repubblica del tribunale competente per territorio.

Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 27.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

ART. 33.

(Deliberazioni del consiglio regionale e nazionale).

Le deliberazioni del consiglio regionale e del consiglio nazionale dell'ordine, pronunciate sui ricorsi in tema di iscrizione all'albo e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio.

ART. 34.

(Azione giudiziaria).

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio provinciale presso il quale l'assistente sociale è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

Sia presso il tribunale sia presso la corte d'appello il collegio è integrato da due assistenti sociali, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del consiglio nazionale dell'ordine.

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

ART. 35.

(Procedimento).

Il tribunale e la corte d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sen-

tenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 36.

(Ricorso per cassazione).

Avverso le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai fini dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V.

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE.

CAPO I.

DEI CONSIGLI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'ORDINE.

ART. 37.

(Funzioni e composizione dei consigli provinciali e regionali).

I consigli provinciali sono composti da cinque membri se gli iscritti all'albo provinciale non superano i cinquanta; da sette membri se gli iscritti non superano i cento; da nove membri se gli iscritti superano i cento ma non i trecento; da undici membri se gli iscritti superano i trecento.

I consigli regionali sono composti da un membro per ciascun consiglio provinciale se gli iscritti all'albo provinciale non superano i cinquanta; da due membri se gli iscritti non superano i cento; da tre membri se gli iscritti non superano i trecento; da quattro membri se gli iscritti superano i trecento.

I consigli provinciali e regionali sono eletti dagli assistenti sociali iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei

contributi dovuti all'ordine per l'anno in corso, con voto segreto ed a maggioranza dei votanti.

ART. 38.

(Elezione dei consigli dell'ordine).

L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. I consigli provinciali e regionali vengono eletti nella stessa data. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della adunanza e stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima o seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita ad otto giorni di distanza dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 39.

(Votazioni).

Il presidente dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti.

Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante le votazioni è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 40.

(Scrutini e proclamazione degli eletti).

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non supe-

riore a quello dei componenti del consiglio dell'ordine. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala, dichiara chiusa la votazione; quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti, si procede in una assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 41.

(Durata in carica del Consiglio – Sostituzioni).

I componenti del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti, per non più di due volte consecutivamente.

Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a mancare per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti.

ART. 42.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il consi-

glio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 43.

(Cariche del consiglio).

Ciascun consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

ART. 44.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo; nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 45.

(Attribuzioni del consiglio provinciale e regionale).

Il consiglio provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo di assistente sociale, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta ad evitare l'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sull'osservanza delle norme deontologiche previste dall'articolo 3 della presente legge.

Il consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) dà parere sullo scioglimento dei consigli provinciali ai sensi del successivo articolo 59;

c) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni degli ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori.

ART. 46.

(Collegio dei revisori dei conti).

Ogni ordine sia provinciale che regionale ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità previste dagli articoli 38, 39 e 40, il collegio dei revisori dei conti scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono e che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due volte consecutivamente.

ART. 47.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 48.

(Assemblea straordinaria).

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni qual volta lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 49.

(Norme comuni per le assemblee).

Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni del presidente e del segretario della assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 44. In caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica il disposto dell'articolo 38.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.

ART. 50.

(Consiglio nazionale: composizione).

È istituito, presso il Ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.

Il consiglio nazionale è composto in ragione di tre assistenti sociali per ogni ordine regionale.

Gli ordini regionali che hanno più di cinquecento professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale ogni cinquecento professionisti eccedenti tale numero o frazione di cinquecento superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli articoli 37 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perché da parte dell'assemblea regionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 51.

(Durata del consiglio nazionale – Sostituzioni).

I componenti del consiglio nazionale dell'ordine restano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutivamente.

Si applicano al consiglio nazionale le norme di cui al secondo comma dell'articolo 41.

ART. 52.

(Incompatibilità).

Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio regionale e del consiglio nazionale.

Il componente di un consiglio regionale, che venga nominato membro del consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio regionale.

ART. 53.

(Cariche).

Il consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un comitato esecutivo, composto da nove assistenti sociali, tra i quali sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre assistenti sociali perché esercitino le funzioni di revisori dei conti; essi vengono scelti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli ordini o presso il consiglio nazionale.

ART. 54.

(Attribuzioni del consiglio).

Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di assistente sociale;

b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli degli ordini per fa-

vorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei consigli regionali ai sensi del successivo articolo 59;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazioni da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo finanziamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazioni da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli provinciali e regionali dai rispettivi iscritti.

ART. 55.

(Attribuzioni del comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere *a)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 54 con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

ART. 56.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, dà disposi-

zioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre norme.

In caso di sua assenza o di impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo e terzo comma.

ART. 57.

(Personalità giuridica degli ordini provinciali, regionali e nazionale).

Tanto gli ordini provinciali e regionali quanto il consiglio nazionale dell'ordine, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 58.

(Riunioni dei consigli e del comitato esecutivo).

Per la validità delle sedute di un consiglio provinciale, regionale o del consiglio nazionale dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine rimane in carica il consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al comitato esecutivo.

ART. 59.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, scio-

gliere un consiglio provinciale o regionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente, quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto, il Ministro nomina, scegliendolo tra gli assistenti sociali professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 60.

(Inquadramento dell'assistente sociale).

L'assistente sociale non può essere inquadrato ad un livello inferiore all'*ex* gruppo B del personale dello Stato o ad equipollente gruppo previsto in ordinamenti diversi da quello dello Stato.

ART. 61.

(Personale degli ordini e del consiglio nazionale).

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli ordini e del consiglio nazionale si rimanda al regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 62.

(Costituzione dei primi consigli in ogni capoluogo di provincia).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia nomina in ogni capo-

luogo di provincia tre assistenti sociali, scelti tra gli appartenenti a ruoli di enti pubblici.

I designati, entro i successivi trenta giorni dalla nomina, convocano l'assemblea degli assistenti sociali per le elezioni dei consigli provinciali, regionali e dei revisori dei conti.

Le spese per le convocazioni previste dal comma precedente faranno carico ai consigli provinciali cui si riferiscono.

I consigli regionali, entro trenta giorni dalla loro istituzione, eleggono il consiglio nazionale.

Le funzioni degli assistenti sociali di cui al primo comma decadono al momento dell'insediamento dei consigli provinciali.

ART. 63.

(Iscrizioni nel primo anno di applicazione della legge).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti nell'albo degli assistenti sociali coloro che, pur essendo sforniti di alcuno dei titoli di cui all'articolo 1, lettera *c)*, abbiano conseguito il diploma di assistente sociale in una scuola triennale di servizio sociale.

Entro lo stesso termine possono essere iscritti coloro che pur essendo sforniti di alcuno dei titoli di cui all'articolo 1, lettera *d)*, siano in possesso del diploma di assistente sociale conseguito in una scuola biennale di servizio sociale anteriormente al 1960.

ART. 64.

(Dichiarazione sostitutiva).

Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge i documenti previsti dall'articolo 9, numeri 1), 2), 3 e 4), possono essere sostituiti da dichiarazione rilasciata da amministrazioni statali, parastatali o comunque pubbliche alle cui dipendenze l'assistente sociale presti servizio.

ART. 65.

(Iscrizione all'albo).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti nell'albo degli assistenti sociali, senza sostenere gli esami previsti all'articolo 7 della presente legge, tutti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, siano in organico come assistenti sociali presso amministrazioni pubbliche e private e che documentino di avere espletato, di fatto, le mansioni di assistenti sociali.

ART. 66.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*